

CITTA' DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (C O P I A)

ISCRITTA AL N. 9 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN DATA 25 GENNAIO 2007.

OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MOLFETTA NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALLA DITTA "ORMANT" C/ ASL BA2 PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DOPO IMPATTO CON UN CANE.

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal $\underline{30}$ gennaio 2007 al $\underline{14}$ febbraio $\underline{2007}$

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 19.01.2007 è stato notificato all'Ente atto di citazione in giudizio all'udienza del <u>5 febbraio p.v.</u> dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta promosso dalla USL BA2 che chiama in causa il Comune di Molfetta quale terzo interessato al giudizio originariamente introdotto dalla ditta "ORMANT di Eredi Casentino s.n.c." contro l'ASL ritenuta responsabile dei danni procurati all'autovettura di proprietà quantificati in €2.250,53 a seguito del sinistro avvenuto il giorno 23.11.2005 alle ore 24,00 lungo la SS 16-bis con direzione di marcia verso molfetta quando l'auto impattava contro un cane che si immetteva sulla carreggiata;
- in data 30.11.2005 il legale della succitata ditta aveva fatto istanza risarcitoria all'Ente che, nonostante il riscontro di rito da parte dell'Ufficio, non aveva più avuto seguito;

Ritenuto, nel caso di specie, che vada esclusa la responsabilità dell'Ente per le seguenti argomentazioni:

- a)- l'assoluta infondatezza e pretestuosità della domanda così come proposta: l'avversa pretesa in punto di fatto si appalesa priva di fondamento ed assolutamente generica, atteso che la somma di cui s'invoca il pagamento oltre ad essere spropositata nel quantum, che s'impugna e contesta rispetto all'entità del presunto danno, non è supportata da alcun conforto documentale e probatorio. Né peraltro si pregia di dimostrare l'effettiva dinamica del sinistro al fine di individuare correttamente il nesso eziologico tra danni lamentati e l'imputabilità all'ente responsabile per l'accadimento occorso. Tanto per chiarire se vera fosse la circostanza della presenza di un cane predefinito "randagio" sulla strada statale l'attore avrebbe comunque l'onere di dimostrare che invece che il cane non fosse di affezione e, quindi, di proprietà di alcuno (mediante anche la semplice individuazione di un collare o di un microchip) e pertanto meramente "vagante" il che potrebbe introdurre elementi nuovi di responsabilità a carico dell'effettivo proprietario dell'animale investito il quale, per non aver rispettato l'onere della vigilanza per essere il detentore, potrebbe essere validamente chiamato a rispondere del danno asseritamene occorso all'attore;
- b)- l'evento si assume realizzatosi lungo la SS 16-bis che è strada statale, non comunale, pertanto di competenza, responsabilità e gestione dell'ANAS, su cui cioè il Comune nulla può essendo esclusa la sua proprietà e competenza in merito, per cui la responsabilità per il caso di specie è da addebitarsi all'ANAS, comunque, allo Stato come ha, fra l'altro, statuito il Giudice di Pace di Bari Avv. Vito Tridente in una sua recente sentenza;
- c)- in subordine, individuare la solidarietà dell'Ente con l'ASL;

Visto l'atto di delega adottato dal Vice Segretario, nonché Dirigente del Settore Affari Generali, con provvedimento prot. n. 11747 dell'11.03.2005 che assegna al

Funzionario Responsabile dell'Unità Affari Legali la competenza in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio;

Accertata, per tutto quanto sopra esposto, la propria competenza in ordine alla sola valutazione di natura tecnica sulla opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, riservate la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale alla competenza della Giunta comunale, e la rappresentanza in giudizio e la procura alle liti in capo al Sindaco ex art. 50 del T.U. EE.LL.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al G.d.P. come chiamata di terzo;

Visto l'art. 107 del T.U. EE.LL. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Le premesse narrative si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.
- 2) Di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco, ciascuno per la propria competenza, di costituirsi nel giudizio dinanzi al G.d.P. promosso come chiamata di terzo dalla ASL BA2 nei confronti dell'Ente, con possibilità del nostro legale di chiamare a sua volta in causa lo Stato.
- 3) Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione alla Giunta Comunale.
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI IL FUNZIONARIO (Dr. Pasquale la Forgia)